

Penale Ord. Sez. 7 Num. 51538 Anno 2013

Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA

Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

Data Udienza: 12/07/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LIGATO RAFFAELE N. IL 25/02/1948

avverso l'ordinanza n. 1089/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 24/05/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Premesso che con ordinanza in data 24.5.2012 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da LIGATO RAFFAELE avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano che aveva disposto il non inoltro di una missiva indirizzata al figlio Ligato Pietro, anche lui detenuto in regime di sorveglianza speciale di cui all'art. 41-bis O.P.;

rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo del detenuto in quanto le informazioni riguardanti istituti di pena potevano essere pericolose per l'ordine e la sicurezza degli istituti;

Rilevato che il predetto detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, chiedendone l'annullamento e sostenendo che le informazioni che aveva comunicato al figlio erano di dominio pubblico, poiché dell'apertura in alcuni carceri di sezioni per detenuti in regime di sorveglianza speciale ne aveva parlato sia la televisione che la stampa;

Ritenuto che il ricorso si basa su motivi di fatto non deducibili in sede di legittimità e che l'ordinanza impugnata non presenta alcun vizio sotto l'aspetto logico giuridico;

Considerato che, pertanto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 606/3 c.p.p. e che alla relativa declaratoria conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, *infra* indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 12 luglio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente